

# COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

## DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 81

Del 04 APR. 2023

N° 03 DEL 30.03.2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197 - APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAVENTITRÈ** del giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **09.30** presso la sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **PRESIDENTE** in data **28.03.2023** prot. n° **9121**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di seconda **CONVOCAZIONE**.

Presiede l'adunanza il **SINDACO AVV. PAOLA LANZARA**

alle ore 10.05 fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANTONINO COPPOLA	SI
2) GIUSTINA GALLUZZO	SI	14) FILOMENA PASCARIELLO	SI
3) DOMENICO ANTONIO RESCIGNO	SI	15) STEFANIA DE MAIO	SI
4) DOMENICO SELLITTO	SI	16) MICHELE SALVATI	SI
5) ANTONIA ALFANO	SI	17) BIAGIO APOSTOLICO	SI
6) ANTONIA SALVATI	SI		
7) ANIELLO GIOIELLA	SI		
8) MICHELE FASOLINO	NO		
9) GIUSEPPE ALFANO	SI		
10) FRANCESCO SPINELLI	NO		
11) GILDA TRANZILLO	SI		
12) ADRIANA CARRATÙ	SI		

PRESENTI 15

ASSENTI 02

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 30/03/2023

**OGGETTO:** *Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197. Approvazione.*

### **A relazione del Consigliere avv. Carratù**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti:
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che-*“Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

#### VISTI

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo*

*1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";*

- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

#### CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, così come integrata e modificata dal DL 198/2022 consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Castel San Giorgio e di non avvalersi della facoltà di dare applicazione agli istituti disciplinati dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31

marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, al fine di dotare l'ente di tutti i possibili istituti deflattivi del contenzioso e di quegli strumenti che meglio possano agevolare le attività degli uffici anche nella risoluzione delle controversie relative ai tributi comunali in modo da favorirne il pagamento ed ottimizzare il procedimento di riscossione;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti.

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall'art. 3bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “ *I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*”;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Fiscalità locale e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali allegati al presente atto.**

**Effettuato l'appello nominale alle ore 10.05 risultano presenti n. 15 Consiglieri – assenti n. 2  
(Consigliere Michele Fasolino, Francesco Spinelli)**

**Con voti favorevoli unanimi**

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Castel San Giorgio;
3. di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
6. di demandare al Responsabile del Settore n. 1 la trasmissione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, della presente deliberazione e del regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. Con la medesima votazione sopra riportata di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto dell'urgenza di provvedere, tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata.

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**Provincia di Salerno**

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197 - APPROVAZIONE.**


---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**

Visto, parere favorevole espresso in data 13.03.2023

**Il Funzionario**  
**Dott.ssa Federica Chessa**



---

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

**SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**

Visto, parere favorevole espresso in data 13.03.2023

**Il Ragioniere**  
**Dott.ssa Federica Chessa**



LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
AVV. PAOLA LANZARA



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 04 APR 2023

Pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state pre-

consecutive.

sentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, 04 APR 2023

Castel San Giorgio li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 04 APR 2023



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO